



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.lgs n. 128/2010 – DM 24/04/2008. Tariffe istruttorie AIA: parziale rettifica punto 6 della D.G.R. n. 1649/2010 e modalità attuative della D.G.R. n. 1547/2009 (settore allevamenti).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Territorio, Ambiente, Energia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della legge regionale 11 dicembre 2001 n. 31;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Territorio, Ambiente ed Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di rettificare parzialmente il punto 6 della delibera di Giunta Regionale n. 1649 del 22/11/2010 che testualmente recita: "*per le pratiche di Autorizzazione Integrata Ambientale chiuse, anche su istanza del gestore, prima del rilascio del decreto di A.I.A., non si procede alla restituzione della tariffa già versata*" con il seguente deliberato: "per le pratiche di Autorizzazione Integrata Ambientale chiuse, anche su istanza del gestore, prima del rilascio del decreto di A.I.A, l'Autorità Competente regionale tratterrà il primo acconto versato e procederà alla restituzione del secondo acconto";
2. di dare atto che le ditte di cui al punto 1., che non hanno ancora effettuato il secondo versamento, non dovranno più ottemperare a tale obbligo;
3. che alla presumibile spesa di € 16.000,00 derivante dalla rettifica di cui al presente atto si farà fronte con le risorse disponibili nel cap. 20808133 "Restituzione degli oneri istruttori relativi all'AIA", bilancio 2011, U.P.B. 20808, correlato al cap. di entrata 30301033 "Proventi derivanti dall'attuazione del D.Lgs 18/02/2005 n. 59, relativo agli adempimenti connessi all'Autorizzazione Integrata Ambientale";
4. di concedere, ai sensi della D.G.R. n. 247 del 25/02/2008, la rateizzazione del credito regionale relativo alle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA a quelle ditte che ne fanno formale motivata richiesta;

26



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. di precisare, come da allegato A al presente atto, le modalità attuative di calcolo delle tariffe istruttorie relative al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il settore allevamenti, i cui criteri sono stati già espressi in via generale nella D.G.R. n. 1547 del 05/10/2009;

6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto ai sensi dell'art. 4 c. 3 L.R. 2003 n. 17.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

D.G.R. n. 1480 del 2 agosto 2002 con la quale si deliberava di richiedere ai gestori degli impianti che avevano presentato domanda di AIA, il versamento di un acconto forfettario per le spese di istruttoria;

D.G.R. n. 770 del 6 luglio 2004 con la quale si deliberava di richiedere alle sole aziende autorizzate un secondo acconto di importo pari al versamento effettuato sulla base della D.G.R. n. 1480/2002;

D.G.R. n. 1350 del 27 novembre 2006 con la quale si deliberava di richiedere un secondo acconto di importo pari al versamento effettuato sulla base della D.G.R. n. 1480/2002, anche alle aziende il cui procedimento AIA era in corso di istruttoria.

Decreto MATTM 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs 18/02/05 n. 59".

D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547 "Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

D.Lgs 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. n. 1649 del 22 novembre 2010 con la quale si è deliberato che per le pratiche di Autorizzazione Integrata Ambientale chiuse, anche su istanza del gestore, prima del rilascio del decreto di A.I.A., non si debba procedere alla restituzione della tariffa già versata.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

L'art. 18 c. 1 del D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 prevedeva che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli fossero a carico del gestore.

Il successivo c. 2 del suddetto art. 18 stabiliva che le modalità, anche contabili, le tariffe da applicare per le attività istruttorie ed i controlli dovevano essere disciplinati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

In attesa e nelle more della pubblicazione del sopra citato decreto ministeriale la Regione Marche, quale Autorità Competente per il rilascio dell'AIA, ha prodotto i seguenti atti amministrativi:

D.G.R. n. 1480 del 2 agosto 2002 con la quale si deliberava di richiedere ai gestori degli impianti che avevano presentato domanda di AIA, il versamento di un acconto forfettario per le spese di istruttoria;

D.G.R. n. 770 del 6 luglio 2004 con la quale si deliberava di richiedere alle sole aziende autorizzate un secondo acconto di importo pari al versamento effettuato sulla base della D.G.R. n. 1480/2002;

D.G.R. n. 1350 del 27 novembre 2006 con la quale si deliberava di richiedere un secondo acconto di importo pari al versamento effettuato sulla base della D.G.R. n. 1480/2002, anche alle aziende il cui procedimento AIA era in corso di istruttoria.

In data 24 aprile 2008 il MATTM ha emanato il decreto sulle *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs 18/02/05 n. 59"*: ai sensi dell'art. 9 c.4 di tale decreto, la Regione Marche ha emanato la D.G.R. n. 1547 del 5 ottobre 2009 *"Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"*.

Il D.Lgs 29 giugno 2010 n. 128, di modifica del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, ha abrogato il D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 e, introducendo il Titolo III bis, al punto 28 3-ter ha altresì precisato che nelle more di emanazione dei decreti ministeriali attuativi resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs 18/02/05 n. 59"* e quindi quanto è stato recepito con delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009 che è stata adottata in virtù di tale Decreto Ministeriale 24 aprile 2008.

La sopra citata D.G.R. n. 1547/2009 non prevede criteri contabili per la definizione delle fattispecie in cui il gestore abbia versato gli acconti previsti dalle DD.GG.RR. 1480/2002, 770/2004, n.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1350/2006, e successivamente il procedimento amministrativo si sia chiuso prima del rilascio del provvedimento finale di AIA.

Si è ritenuto di colmare tale vuoto amministrativo-contabile adottando come criterio di riferimento quello definito nelle FAQ del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto con D.G.R. n. 1649 del 22 novembre 2010 è stato deliberato, al punto 6, che per le pratiche di Autorizzazione Integrata Ambientale chiuse, anche su istanza del gestore, prima del rilascio del decreto di A.I.A., non si debba procedere alla restituzione della tariffa già versata, facendo proprie le motivazioni tecnico-contabili adottate dal Ministero dell'Ambiente (e adottate anche da altre autorità competenti regionali, ad esempio la Lombardia).

In fase di rendicontazione contabile delle spese AIA alcune ditte rientranti nella fattispecie di cui sopra (procedimento amministrativo chiuso prima del rilascio AIA), vista la difficile situazione economica del momento, hanno chiesto la restituzione degli acconti versati.

Nell'ottica di una politica di fronteggiamento della crisi economica, basata sulla condivisione di obiettivi e strategie tra sistema economico e parti sociali, con confronti aperti e costanti, e di verifica delle azioni intraprese, si ritiene opportuno rivedere parzialmente quanto definito al punto 6 della DGR n. 1649 del 22 novembre 2010 e di assumere una posizione di mediazione tra gli interessi pubblici e privati. Per cui alle ditte che rientrano nella suddetta fattispecie verrà trattenuto il primo acconto versato quale onere per spese istruttorie di rilascio AIA (come da punto 6 della D.G.R. n. 1649 del 22/11/2010) ma anziché trattenere anche il secondo acconto, si procederà alla restituzione dello stesso e le ditte che non hanno ancora effettuato il secondo versamento non dovranno più ottemperare a tale obbligo.

In fase di rendicontazione contabile delle spese AIA alcune ditte hanno altresì chiesto di poter dilazionare o prorogare il pagamento del saldo delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA, al fine di poter fronteggiare il perdurare della crisi economica.

Nell'ottica dell'attuazione di misure di difesa messe in campo dalla Regione Marche a protezione del lavoro, si ritiene di andare incontro alle richieste formalizzate dalle imprese e di concedere alle stesse rateizzazioni del credito regionale, ai sensi della D.G.R. n. 247 del 25/02/2008.

Inoltre sono pervenute agli uffici richieste di chiarimenti e precisazioni in merito al calcolo delle spese istruttorie di rilascio dell'AIA per il settore allevamenti, sulla base dei criteri generali individuati con D.G.R. n. n. 1547 del 5 ottobre 2009 *"Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"*.

I temi affrontati nella D.G.R. 1547/2009 sono ampi e complessi, e per il settore allevamenti sono stati analizzati in termini generali. Si cercherà di dare esaurienti spiegazioni agli interrogativi sollevati fino a oggi, consapevoli di non avere probabilmente sciolto tutti i dubbi che emergeranno nella pratica operativa e che potranno trovare, soltanto in sede specifica, precisa definizione.

I quesiti posti riguardano la modalità di calcolo della componente Caria, del Clima Acustico, della tutela quantitativa della risorsa idrica, dei campi elettromagnetici e delle valutazioni energeti-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

che del settore allevamenti e le indicazioni esplicative vengono riportate nell'Allegato A al presente atto.

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di deliberare in merito:

- al trattenimento del primo acconto e alla restituzione del secondo acconto versato per pagamento spese istruttorie per rilascio dell'AIA a quelle ditte il cui procedimento amministrativo si sia chiuso prima del rilascio medesimo.
- al dare atto che le ditte di cui al punto precedente, che non hanno ancora effettuato il secondo versamento, non dovranno più ottemperare a tale obbligo.
- alla conseguente parziale rettifica del punto 6 dell'atto di Giunta Regionale n. 1649 del 22/11/2010.
- alla rateizzazione del credito regionale relativo alle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA a quelle ditte che ne fanno formale motivata richiesta;
- alla precisazione, come da allegato A, delle modalità attuative di calcolo delle tariffe istruttorie relative al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il settore allevamenti, i cui criteri sono stati espressi in via generale nella D.G.R. n. 1547 del 05/10/2009.

Alla presumibile spesa di € 16.000,00 derivante dal presente atto si farà fronte con le risorse disponibili nel cap. 20808133 "Restituzione degli oneri istruttori relativi all'AIA", bilancio 2011, U.P.B. 20808, correlato al cap. di entrata 30301033 "Proventi derivanti dall'attuazione del D.Lgs 18/02/2005 n. 59 relativo agli adempimenti connessi all'Autorizzazione Integrata Ambientale".

Il presente provvedimento è stato predisposto con la collaborazione della sig.ra Rita Speca.

Il Responsabile del Procedimento

(Geol. David Piccinini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 16.000,00 con riferimento alla disponibilità iscritta a carico del cap. 20808133 "Restituzione degli oneri istruttori relativi all'AIA", bilancio 2011, U.P.B. 20808.

Gli impegni verranno assunti con successivi atti del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali.

IL RESPONSABILE

(Rag. Sandro Moretti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine e contiene un allegato di n. 2 pagine.

Il Segretario della Giunta
(Dott.ssa Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A**Modalità attuative di calcolo delle tariffe istruttorie relative al rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale per il settore allevamenti.**

Come riportato nella DGR n. 1547 del 05/10/2009, la tariffa finale (Tf) istruttoria relativa al rilascio dell'AIA è determinata utilizzando la seguente formula:

$$Tf = Ti \times K1 \times K2 \times K3 \times K4$$

La Ti (tariffa istruttoria) prende in considerazione diverse componenti ed è data dalla formula:

$$Ti = Cd - Csga - Cdom + Caria + Ch2o + Crp + Crnp + (Cca + Cri + Cem + Cod + Cst + Cra).$$

In merito alle varie componenti della Ti si formulano le precisazioni di seguito riportate:

Componente ARIA (Caria): la tabella di cui al punto 2 dell'All. I al decreto MATTM che rileva il numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività svolta, prevede che gli allevamenti non emettono in aria alcun inquinante.

Tuttavia lo stesso DMATTM, all'art. 9 c.4 testualmente recita: "Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza.....omissis.....". Pertanto la Regione Marche ha ritenuto di integrare le indicazioni del decreto MATTM in tal senso e di quantificare le emissioni in aria di metano e ammoniaca, sostanze queste tra l'altro considerate dalle "linee guida nazionali MTD allevamenti", tra i principali gas inquinanti che derivano sia dal metabolismo animale che, in maggior misura, dai processi di degradazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle deiezioni.

Nell'allegato I alla D.G.R. 1547/2009, prgr. 3 (Tariffe per istruttorie), nella tabella B1 relativa alla componente aria è riportato che se un'attività non emette nessun inquinante deve pagare come tariffa istruttoria € 200,00. Si precisa che nella predetta tabella non è scritto che gli allevamenti non emettono in aria sostanze inquinanti dal momento che si è ritenuto di quantificare le emissioni in aria di metano ed ammoniaca dagli stessi emesse in virtù del suddetto art. 9 c.4 del DMATTM. E pertanto per gli allevamenti dovrà essere fatto il calcolo con riferimento non alla prima riga ma a quelle successive riportate nella tabella B1.

Componente CLIMA ACUSTICO (Cca): si precisa che la D.G.R. n. 770/2004 riporta che la valutazione di impatto acustico viene richiesta come integrazione alla domanda nell'eventualità che siano pervenute formali segnalazioni agli organi competenti circa la rumorosità dell'impianto. Tuttavia, pur non essendo richiesta all'azienda interessata, gli uffici, comunque, effettuano valutazioni dell'idoneità dell'impianto in relazione alla classificazione acustica del territorio comunale (vedere decreti di rilascio AIA) e ciò ha un costo istruttoria da quantificare ai sensi della DGR n. 1547/09.

Componente "TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA" (Cri): è valido quanto già precisato per la voce Caria sulle possibili integrazioni della Regione quale Autorità Competente: anche se il decreto MATTM nella tutela quantitativa della risorsa idrica tra gli impianti interessati alla valutazione di ulteriori componenti ambientali non prevede gli allevamenti, la Re-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gione Marche ha ritenuto di integrare le indicazioni del decreto MATTM con le seguenti motivazioni: l'art. 4 c. 1 del Dlgs 59/2005, sostituito dall' art. 29 bis c. 1, del Dlgs 29 giugno 2010 n. 128, stabilisce che l'autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, che forniscono indicazioni anche sul calcolo dei consumi idrici.

Pertanto la contabilizzazione di tali consumi deve necessariamente essere fatta dagli uffici competenti per verificare la conformità alle MTD di settore. L'accertamento del rispetto di tale disciplina ambientale ha dei costi istruttori che devono essere quantificati ai sensi della DGR n. 1547/2009 pg 24 (allegato 1 paragrafo 3 tariffe per istruttorie, analisi ulteriori componenti ambientali).

La motivazione per l'integrazione alle indicazioni del decreto MATTM di cui alla voce "Tutela quantitativa della risorsa idrica" è valida anche per la **componente CAMPI ELETTROMAGNETICI E VALUTAZIONI ENERGETICHE** (Cem), oltreché per le restanti componenti riportate nella formula per il calcolo della tariffa istruttoria.

26